

Parpaglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Parpaglia. Secondo me, lo scopo principale della disposizione è quello di assicurare ai consorzi i mezzi per poter vivere. Tali mezzi consistono nel contributo che ciascheduno dei consorziati deve pagare; quindi, credo che sia necessità di assicurare che questo contributo non manchi mai, e che i consorziati siano obbligati a pagare anche gli arretrati lasciati dal loro autore a titolo particolare. E perchè? Perchè avverrebbe gravissimo danno al consorzio, se altrimenti fosse. Supponete che uno dei consorziati, indolente, trovi nel consorzio gente indifferente, o amici che usino longanimità nel non esigere il contributo, per un certo periodo d'anni; se egli saprà che chi compra il fondo consorziato non sarà obbligato a pagare i contributi arretrati, troverà modo di vendere il fondo stesso a buone condizioni, e di liberarsi dalla responsabilità che aveva, di pagare i contributi. Io, quindi, credo che l'acquisitore debba non solo soddisfare agli obblighi suoi, dal giorno in cui acquista, ma debba assolutamente pagare gli arretrati. Nè vi faccia meraviglia, o signori: poichè l'acquisitore, prima di acquistare, debbe informarsi se il primo consorziato abbia egli soddisfatto agli oneri del consorzio. Non l'ha fatto? Suo danno. Sarebbe come se qualcuno comprasse un immobile senza assicurarsi che siano state pagate le imposte; è obbligato egli a pagarle; ed è suo danno, se non se n'è informato.

Posto ciò, parmi che la locuzione usata spieghi abbastanza chiaramente il concetto della legge. Capisco che si vorrebbe chiarito maggiormente questo concetto; ma in che senso? Nel senso di introdurre una limitazione nell'obbligo degli arretrati per parte del compratore? No. Io non ammetto che la prescrizione stabilita dal diritto comune. E all'infuori di quella debba l'acquisitore pagare tutti gli arretrati che gravano il fondo che ha comprato.

Quindi nessun'altra limitazione nè di tempo, nè di modo. Colle parole *diritti ed oneri* sarebbe provveduto a tutto.

Nè mi fa meraviglia che la questione sia stata portata davanti ai tribunali, poichè pur troppo sappiamo che non c'è articolo di Codice che non possa dar luogo a contestazione.

Io non so come abbia interpretato la Cassazione la disposizione analoga a questa che si trova nella legge per i consorzi d'irrigazione; non conosco nè la causa, nè la sentenza, ma credo che la Cassazione avrà interpretato od interpreterà l'articolo di legge nel suo vero intendimento, che

cioè l'acquisitore deve sottostare a tutti gli obblighi che aveva il precedente consorziato. Io credo quindi che non sia il caso nè di aggiungere, nè di togliere cosa alcuna a quest'articolo.

Dico di più, che, forse, coll'intendimento di chiarire meglio il concetto della legge, permettetemi di dirlo, qualche volta lo intralciamo di più e creiamo maggiori difficoltà. Io quindi farei istanza perchè l'articolo rimanesse com'è concepito.

In quanto all'altra parte delle osservazioni dell'onorevole Calvi, e cioè al modo in cui deve procedersi alla trascrizione, osservo che con questa disposizione di legge aggiungiamo un altro caso a quelli indicati dal Codice civile, nei quali è necessaria la trascrizione; poichè sanno meglio di me i miei onorevoli colleghi che il Codice determina quali sono i contratti, gli atti, ecc., i quali devono essere trascritti.

Io mi son permesso di fare queste osservazioni; e credo che l'articolo possa essere approvato tal quale è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Calvi ha toccato una questione che, come ha ricordato, è perfettamente riprodotta dalla legge sui consorzi d'irrigazione.

Egli afferma che quest'articolo ha dato luogo a dispute: io non le conosco, ma presto fede a quanto egli ha detto.

Per parte mia però credo non vi possa esser dubbio sulla interpretazione di questo articolo, come già ha detto l'onorevole Parpaglia.

Questo articolo fu inserito nella legge sui consorzi d'irrigazione (e potrei provarlo con gli Atti parlamentari) per assicurare in modo indiscutibile la vita del consorzio.

Che cosa avverrebbe se valesse la teoria, che gli obblighi dell'utente anteriore non passano nel nuovo possessore?

Ognuno farebbe di queste operazioni appunto per sottrarsi agli obblighi: ed il consorzio prima o poi morirebbe, o per lo meno languirebbe.

Lo scopo di questo articolo adunque è evidente. Trattandosi di un diritto indipendente da qualunque convenzione, di un diritto reale, passa ogni obbligazione dal primo proprietario ai successivi in materia agricola, dal primo utente agli utenti successivi in materia industriale. Ma l'onorevole Calvi notò, che non gli pareva possibile applicare l'istituto della trascrizione a questi atti, ed accennava a talune difficoltà materiali, che non mi pare realmente sussistano.